



OPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione ed il quadro RV alla luce delle novità del D.Lgs.

192/2024

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Master di specializzazione

Operazioni straordinarie dopo la riforma

Commento al D.Lgs. 13.12.2024, n. 192

Scopri di più

Le numerose **novità apportate dal D.Lgs. 192/2024** all'operazione di **fusione societaria** hanno un riflesso dichiarativo tramite un intervento delle Istruzioni Ministeriali alla **compilazione del quadro RV**. Si ricorda che **le nuove regole** coniate per riformare alcuni aspetti di fiscalità della fusione sono **entrate in vigore il 31.12.2024** e **retroagiscono per tutte le operazioni effettuate nell'esercizio 2024**. L'utilizzo del termine effettuate andrebbe meglio chiarito, per capire se **talocuzione si riferisce alla efficacia erga omnes dell'operazione** (quindi l'iscrizione dell'atto di fusione al Registro Imprese, *ex articolo 2504-bis, cod. civ.*), nel qual caso potrebbero essere interessate dalle modifiche anche **operazioni deliberate nel 2023**, oppure se l'intero processo di atti che caratterizzano la fusione si debba essere **verificato interamente nel 2024**. La **prima tesi sembra più ragionevole**, ma un **chiarimento ufficiale sarebbe opportuno**.

Il primo elemento di novità è rappresentato dal tema del **tetto massimo di riporto delle perdite** individuato nel **Patrimonio netto contabile della società che le ha prodotte**. Ebbene tale limite è ormai solo **una delle due opzioni che la società può scegliere**, nel senso che è **stato introdotto** (*ex articolo 15, D.Lgs. 192/2024*) un limite alternativo a quello succitato, limite consistente nel **valore economico** (non contabile) del Patrimonio netto. Tale alternativa comporta che **venga affidato un incarico** ad un **soggetto iscritto nel Registro dei Revisori di redigere una relazione giurata di stima**, nella quale potranno **affluire i valori** non espressi nella contabilità, quali, ad esempio, le **plusvalenze latenti insite nell'avviamento**. In tal modo, si evita che società che presentano **condizioni di vitalità economica** ed un **patrimonio netto rilevante**, ma non espresso in contabilità a causa delle plusvalenze latenti, **siano penalizzate** dovendo applicare un **limite di riporto alle perdite** che **non corrisponde al reale valore della società stessa**. Le **due procedure** sono alternative, e quindi le società che vorranno evitare **sia le complicazioni, sia i costi della valutazione** peritale **potranno adottare il "vecchio" limite pari al Patrimonio netto contabile**.

Nel quadro RV il **nuovo limite del Patrimonio netto economico** va esposto in un **altrettanto nuovo rigo RV 23** (per l'incorporante, mentre il dato della incorporata va nel rigo RV 57). Nello stesso rigo, ma in colonna 2, vanno esposti i **conferimenti eseguiti dai soci nei 24 mesi**



antecedenti la data di efficacia della fusione, ed in relazione a questo dato va evidenziato un aspetto. Come è noto, **l'ammontare dei versamenti dei soci va a ridurre l'entità del Patrimonio netto contabile**, posto che il Legislatore (con tesi non del tutto condivisibile) ritiene che **i versamenti eseguiti troppo a ridosso della efficacia della fusione** vadano giudicati come esclusivamente **funzionali alla necessità di incrementare il tetto di riporto a nuovo delle perdite**. Fanno eccezione a questa regola i **versamenti dovuti per legge**, come quelli, ad esempio, eseguiti a **fronte di perdite di esercizio**, di cui all'[articolo 2447, cod. civ.](#) Ora il punto da analizzare è che, **laddove si scelga come limite di riporto delle perdite il valore economico del Patrimonio netto**, anche i conferimenti dei soci eseguiti negli ultimi 24 mesi **vanno ricalcolati per “adattarli” all’incremento di valore del dato economico** rispetto a quello contabile. Quindi il nuovo testo dell'[articolo 172, comma 7, Tuir](#), richiede che **tal versamenti vengano calcolati moltiplicando il dato effettivo per il rapporto tra Patrimonio netto economico e Patrimonio netto contabile**.

Per fare un esempio, immaginiamo che una **società abbia perdite a riporto per 20.000 e un valore contabile del netto patrimoniale di 10.000 con versamenti soci eseguiti negli ultimi 24 mesi ante fusione di 2.000. Il Patrimonio netto economico è di 15.000 e la società decide di adottare questo tetto**. Il valore del netto, quindi, sarà calcolato come segue: euro 15.000 – (euro 2.000 x euro 15.000/ euro 10.000) = euro 15.000 – euro 3.000 = euro 12.000. **Perdita riportabile 12.000 perdita da azzerare 8.000.**

Ora il dubbio sorge su **quale dato indicare nella colonna 2 del rigo RV 23, i conferimenti effettivi oppure quelli ricalcolati?** Le istruzioni non danno indicazioni salvo il fatto che **nel rigo RV 29 occorre indicare la perdita riportabile** e lì il dato va calcolato alla luce delle **considerazioni sopra enunciate**. Pertanto, si ritiene che nel **rigo RV 23**, ove si adotti il limite del Patrimonio netto economico, sia preferibile **esporre il dato dei conferimenti già incrementato alla luce del calcolo succitato**. In tal modo, si avrà più velocemente **il riscontro per calcolare la perdita riportabile da indicare al rigo RV 29**, tenendo conto che il *software* ministeriale non esegue controlli su questi dati **la cui correttezza è lasciata al giudizio di chi compila il modello dichiarativo**.

Resta fermo che se la società sceglie di utilizzare quale il **tetto di riporto delle perdite il dato contabile**, non dovrà essere compilato il rigo RV 23 con conseguente **compilazione del rigo RV 29** alla luce di tale scelta.

Una seconda rilevante novità riguarda il **calcolo delle condizioni di vitalità** che la società che interviene nella fusione **deve poter dimostrare per ottenere il riporto a nuovo della perdita**. La vitalità economica è sempre stata **posta in relazione ai conti economici dell'esercizio precedente** a quello di efficacia della fusione e dei due esercizi ulteriormente precedenti. Poi certamente i riflessi di una eventuale irriportabilità si sarebbero trasferiti anche sul **periodo interinale** che va dall'inizio dell'esercizio in cui assume efficacia la fusione e la data di efficacia della fusione stessa, ma **tal periodo interinale non aveva un ruolo specifico nel calcolo del test di vitalità**. L'agenzia delle entrate ([risoluzione n. 143/E/2008](#)) ha sempre sostenuto la tesi che **il periodo interinale dovesse partecipare al test di vitalità**, ed ora questa



tesi interpretativa è divenuta norma per effetto della revisione dell'[articolo 172, comma 7, Tuir](#). Quindi, di fatto, i **test di vitalità** diventano due:

- **periodo precedente la fusione** confrontato con i due periodi ulteriormente precedenti;
- **periodo interinale dell'esercizio** in cui si realizza la fusione e due esercizi ulteriormente precedenti. Ovviamente per questo secondo ed innovativo test sarà necessario ragguagliare ad anno ricavi e costo del personale sostenuti nel periodo interinale al fine di operare un confronto congruo tra dati di un periodo inferiore all'anno e due periodi di durata annuale.

Questa novità **non risulta specificamente inserita nel modello RV**, ma è evidente che compilando il rigo RV29 in cui esporre la perdita riportabile **bisognerà tenere conto di tutte le regole** dell'[articolo 172, comma 7, Tuir](#); quindi, **non solo del tetto del Patrimonio netto** ma anche, e preliminarmente, **la verifica del test di vitalità**. Laddove tale verifica avesse esito negativo (società non vitale) **nessun dato dovrebbe essere esposto** nel citato rigo RV29, anche se fosse presente un tetto del netto patrimoniale capiente.